

N. 102 | 23 | R.G. DIB
N. 1461 | 19 | R. Not. di Reato

STATA

N. 42 | 24 | R. Sent.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

PROCURATORE GENERALE

Ada Congedo

SENTENZA

(Art. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale per i Minorenni di Roma *composto dai Sigg.ri:*

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1) Dott. DANIELA BACCHETTA | Presidente |
| 2) Dott. GLORIA GORI | Giudice |
| 3) Dott. LOREDANA TERESA PEDATA | Giudice Onorario |
| 4) Dott. LUCA TRAVERSO | Giudice Onorario |

con l'intervento del Pubblico Ministero
Dott.ssa R. Romano

alla pubblica udienza del 1 | 2 | 2024
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale nei confronti di:

[REDACTED] e.d. presso lo studio dell'avv.
Debora Zagami sito in Roma, piazza Adriana n. 5

Libero presente

IMPUTATO

Del reato di cui all'art. 588 comma due CP voi per aver partecipato ad una rissa in cui riportavano lesioni continue **[REDACTED]** (giudicate guaribili in giorni 10 s.c.) **[REDACTED]** (giudicate guaribili in giorni 5 s.c.) e **[REDACTED]** (in prognosi riservata).
In Roma l'8.8.2019

CONCLUSIONI

P.M.

Perdono giudiziale

DIFENSORE

assoluzione
perché il fatto
non sussiste

Data del deposito

Data irrevocabilità

Redatta scheda il

Recupero Crediti N

N. Reg. Esec.

PROCURA GENERALE CORTE APPELLO ROMA
PERVENUTO IL

22 FEB 2024

Il Direttore Amministrativo

VISTO: il Sostituto Procuratore Generale

Difesa di fiducia dall'avv.
Debora Zagami, presente

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 15.12.2021 il GUP disponeva il rinvio a giudizio dinanzi a questo tribunale nei confronti di [REDACTED] sopra generalizzato, per il reato in rubrica ascrittogli.

All'esito della espletata istruttoria, espletata con l'esame dei testimoni citati dal P.M. e l'esame dell'imputato, già in atti i certificati medici, le parti concludevano come sopra analiticamente riportato per esteso.

Le emergenze processuali delineatesi in dibattimento impongono una declaratoria di assoluzione per immaturità dell'imputato, certamente coinvolto in una rissa che ha visto, per come riferito dai testimoni escussi, aggrediti ma anche aggressori i suoi genitori.

Infatti il M.llo dei carabinieri, Tufo Umberto, sentito in qualità di testimone all'udienza dell'1.2.2024, ha riferito di essere intervenuto con l'auto di pattuglia a seguito della richiesta di una signora che segnalava una situazione di emergenza su via Ponte di Piscina Cupa, vicino all'outlet di Castel Romano; la pattuglia, quindi, raggiunto il piazzale retrostante il centro commerciale notava una lite tra diverse persone, armate di oggetti contundenti, tondini in ferro che si colpivano; in particolare il teste notava un soggetto che, staccandosi dal gruppo, ne rincorreva un altro con una spranga in mano; richiesto l'intervento di altre pattuglie in ausilio, i militari fermavano ed indentificavano i partecipanti alla rissa, tra i quali l'odierno imputato, che il testimone indicava come colui che stava rincorrendo un altro soggetto con una spranga in mano.

Il teste [REDACTED] ha fornito sostanzialmente la spiegazione dell'origine della rissa di cui è processo; invero il [REDACTED] ha riferito di essersi fermato, come di solito, a prendere un panino presso il punto vendita gestito dalla madre dell'odierno imputato in un camioncino situato nel piazzale teatro dei fatti; all'improvviso notava arrivare un uomo ed una donna, quest'ultima con una bottiglia di vetro in mano, che volevano avventarsi e colpire la madre dell'imputato ed anche quest'ultimo; il teste si preoccupava di proteggere, con lo sportello del suo automezzo, la madre dell'imputato, e nel mentre arrivava il padre dell'imputato; iniziava, così, una colluttazione tra tutti i soggetti, compreso l'imputato e, poco dopo, giungevano le pattuglie dei Carabinieri. Il teste ha, poi, spiegato, che la lite era insorta in quanto i soggetti che stavano per colpire la madre dell'imputato avevano un camioncino per la vendita di cibo proprio lì vicino e pretendevano che i genitori dell'imputato spostassero il loro camioncino in un altro luogo.

L'imputato, in sede di esame, ha sostanzialmente confermato che il motivo della lite fosse dovuto alla pretesa assurda dei rivenditori di cibo che erano sul piazzale, ove si trovava anche il punto vendita ambulante della madre, di andare via da quel piazzale e dell'aggressione che poco prima avevano subito sia lui che il padre per la quale sia il ragazzo che il padre avevano chiamato i Carabinieri per sporgere denuncia, ricevendo dagli stessi il consiglio di non farlo per non inasprire gli animi e che, comunque, c'era una volante in zona; proprio in quel frangente l'imputato ed il padre venivano chiamati dalla madre che spaventata diceva loro che volevano dare fuoco al loro autocarro; quindi, giunti sul posto, venivano assaliti da più persone armate di bottiglie di vetro e blocchetti di tufo; il ragazzo ha ammesso di essere intervenuto cercando di difendere il padre che era stato colpito al braccio, colpendo con una spranga di ferro uno degli aggressori per paura che andasse a prendere una pistola, come aveva minacciato di fare.

Appare provata, dunque, la partecipazione dell'imputato ad una vera e propria rissa, così come descritta nel capo di imputazione, non potendosi ritenere che la reazione del ragazzo, visto inseguire uno dei corissanti con una spranga di ferro dal teste operante, possa integrare gli estremi della legittima difesa.

Orbene, però, nel caso di specie, ritiene il collegio che si sia integrato il profilo della immaturità in capo al minore imputato che, verosimilmente senza capacità critiche ed emotivamente coinvolto a difendere ambedue i genitori aggrediti e feriti, ha agito d'impulso, non valutando le conseguenze del suo agire, in considerazione della particolare sensibilità del medesimo e della conseguente sua condizionabilità dal contesto circostante.

Come notorio, il profilo dell'immaturità in relazione all'imputato minorenni dev'essere accertata dal collegio caso per caso, non prevedendo le norme in materia, alcuna ipotesi presuntiva.

L'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'infra diciottenne deve essere fatto tenendo conto delle caratteristiche cognitive e volitive del minore al momento della commissione del fatto; e deve, vieppiù, essere effettuato, sempre, in relazione al fatto commesso, dato il carattere relativo dell'imputabilità del minorenni.

Come chiarito dalla Suprema Corte, "l'immaturità del minore consegue ad un insufficiente sviluppo della maturazione fisiopsichica che impedisce al soggetto di avere piena consapevolezza del disvalore sociale dei comportamenti adottati e delle relative conseguenze." (ex multis, Cass. Pen., Sez. I, 23.1.2003).

Ritiene quindi il collegio che il grado di immaturità del ragazzo imputato, nel caso di specie di appena sedici anni e in una situazione di estremo rischio per i suoi genitori, integri una situazione clinica e sociale tale da escludere, al momento della commissione del fatto, le sue capacità di intendere e di volere il fatto antiggiuridico commesso (il giovane ha più volte lasciato intendere di aver agito nella convinzione di dover legittimamente difendere i suoi genitori ed anche se stesso da un male ingiusto), di talché si impone una declaratoria assolutoria.

Va ordinata la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,


Assolve XXXXXXXXXX dal reato ascrittogli perché non imputabile a causa della minore età in quanto immaturo.

Confisca e distruzione di quanto in sequestro.


Indica in 30 giorni il termine per il deposito dei motivi.

Roma, 1.2.2024

Il Giudice estensore



Il Presidente



Depositata in Cancelleria
oggi, 21 FEB 2024

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giorgio Fantini

